



Uscita del 11/05/2021 - CCO



F.M.I. - Prot. 2021-0002163 - CIV

## CONVENZIONE FMI FICr

Campionato Italiano Minimoto 2021-2022

**FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI**, con sede legale in Viale Tiziano 70 – 00196 Roma (C.F. 05267420585 – P. Iva 01382081006); nella persona del suo Presidente Dott. Antonio Rondinone; in seguito denominata F.I.Cr.

E

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**, con sede legale in Roma, Viale Tiziano 70 (P. Iva 01383341003) nella persona del Suo Presidente Avv. Giovanni Copioli; in seguito denominata FMI.

### 1. PREMESSE

1.1. Nel quadro dell'intesa sportiva esistente tra le due Federazioni ed in virtù delle positive esperienze degli anni precedenti, è intenzione di entrambe proseguire nel rapporto di collaborazione nella stagione 2021 e quella 2022.

### 2. OGGETTO E DURATA

2.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la F.I.Cr. si impegna ed obbliga a mettere a disposizione della FMI uno standard di servizio di cronometraggio che soddisfi appieno le specifiche esigenze della disciplina, con particolare riguardo alla uniformità delle classifiche gara, alla esposizione dei dati in internet ed all'aggiornamento delle classifiche di campionato.

2.2. La durata della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità di anni 2 (due) sino al 31.12.2022, data nella quale si intenderà definitivamente conclusa essendo esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

2.3. Le manifestazioni oggetto del presente accordo per le quali la F.M.I. richiede la rilevazione cronometrica riguardano il **Campionato Italiano Minimoto**.

Tutte le gare non valedoli per il campionato saranno oggetto di specifica ed ulteriore richiesta di servizio.

### 3. IMPEGNI ECONOMICI

3.1. Il rimborso per il servizio cronometraggio è concordemente quantificato in € **750,00** per ciascuna tappa del Campionato Italiano Minimoto.

3.2. Alla fine di ogni mese, la F.M.I. provvederà, previo invio da parte della F.I.Cr. di regolare nota di addebito con allegato documento riepilogativo delle manifestazioni cui quest'ultima ha preso parte nell'interesse della FMI, a corrispondere alla predetta F.I.Cr. l'importo relativo ai servizi di



cronometraggio effettuati nel mese solare di riferimento.

#### **4. ORGANIZZAZIONE E STANDARD DI SERVIZIO**

- 4.1 Il servizio richiesto si articolerà sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 come previsto dal calendario del Campionato.
- 4.2 L'invio da parte della FMI del calendario delle manifestazioni, ad inizio anno, con relativi orari di gara, costituirà documento valido quale richiesta di servizio.
- 4.3 Ogni variazione di calendario, soppressione e/o inserimento di manifestazioni che dovesse avvenire nel corso dell'anno agonistico, dovrà essere tempestivamente comunicata alla F.I.Cr. che nulla potrà pretendere dalla FMI a titolo di corrispettivo.
- 4.4 Il servizio di cronometraggio verrà espletato da un team composto da tre cronometristi designati per ogni singola Manifestazione dalla Segreteria Generale FICr.
- 4.5 Il responsabile del team di cronometraggio curerà i rapporti con l'organizzatore della gara e con il coordinatore della disciplina in F.M.I al fine di ottimizzare l'organizzazione della manifestazione per ciò che concerne la logistica, l'iscrizione dei concorrenti, la pubblicazione dei risultati e l'aggiornamento del punteggio del campionato.
- 4.6 Lo standard di servizio, condizioni ambientali di ricezione permettendo, prevede l'utilizzo di apparecchi di trasmissione al fine di visualizzare il tempo netto impiegato dai concorrenti, nonché monitor per la visualizzazione dei dati, ed un orologio digitale che determini l'orario ufficiale di gara. Lo svolgimento della gara prevede la pubblicazione dei dati in real-time sul sito internet della F.I.Cr e del live timing.
- 4.7 Per la buona riuscita del servizio, la F.M.I. si impegna a sensibilizzare i Moto Club organizzatori affinché sia ottimizzata la ricezione telefonica; in caso contrario costituire una valida alternativa come ad esempio una linea di collegamento via cavo. Se nelle postazioni non esiste energia elettrica, l'organizzatore dovrà provvedere con gruppi elettrogeni.

#### **5. FORZA MAGGIORE**

- 5.1 Ciascuna delle Parti non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni della presente Convenzione qualora tale inadempimento sia causato da forza maggiore (da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi riconducibili a calamità naturali o motivi di salute pubblica, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che lo subisce).



5.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la Parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi del predetto evento cercherà, previa immediata comunicazione all'altra Parte, di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza maggiore.

5.3 Qualora, in conseguenza dell'insorgenza dell'evento avverso, l'esecuzione della prestazione diventi impossibile e/o eccessivamente onerosa, le Parti concordemente convengono che la Parte le cui obbligazioni sono impedita dalla causa di forza maggiore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione inviando una comunicazione scritta all'altra Parte che nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo o risarcimento alcuno intendendosi estinta l'obbligazione di cui al presente accordo.

## 6. CLAUSOLA RISOLUTIVA COVID-19

6.1 Le Parti espressamente convengono che nell'ipotesi in cui l'osservanza delle misure governative previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 rendesse impossibile, anche solo in parte, e/o eccessivamente onerosa per la FMI l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente accordo, sarà facoltà della FMI rideterminare l'importo contrattuale quivi convenuto e, per l'effetto, ridurlo secondo il suo prudente apprezzamento senza che l'altra Parte nulla possa opporre e/o eccepire, ovvero risolvere anticipatamente il contratto inviando una comunicazione scritta all'altra Parte che nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo e/o risarcimento, intendendosi quindi estinta l'obbligazione, in ogni sua parte, di cui al presente accordo.

## 7. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

7.1 Le Parti convengono che ogni modifica del presente accordo dovrà necessariamente rivestire la forma scritta.

7.2 La disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

Roma, il 7/05/2021

**Federazione Italiana Cronometristi**

**Il Presidente p.t.**

**Dott. Antonio Rondinone**

**Federazione Motociclistica Italiana**

**Il Presidente p.t.**

**Avv. Giovanni Copioli**